



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/66
Rif. Pratica n. 66

Parere SUAP per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta **MONGE & C. SpA** con sede legale e impianto in MONASTEROLO DI SAVIGLIANO - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC

6.4.

b) *Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da*

3) *materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:*

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi.

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

SUAP MONASTEROLO DI SAVIGLIANO – pratica 15/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Provvedimento Conclusivo n. 2014/3 del 19/06/2014 è stata rinnovata dal SUAP del Comune di Monasterolo di Savigliano, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta MONGE & C. SpA con sede legale in MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, per lo stabilimento sito in MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, VIA SAVIGLIANO, 31 - P. IVA 00182160044 - per l'Attività IPPC: 6.4 b "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)";
- con provvedimento n. 3298 del 13/08/2019, il Dirigente del Settore Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissioni ed Energia - ha rilasciato l'"Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione della potenza elettrica nominale di kW 1607 alimentato a gas naturale, da realizzare presso lo stabilimento MONGE & C. S.p.A., nel Comune di Monasterolo di Savigliano (CN), ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/08 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.". Tale impianto si affianca al motore

endotermico esistente, della potenza elettrica nominale di kW 800, anch'esso alimentato a metano.

- nel sopraccitato provvedimento, si disponeva di rinviare al successivo provvedimento di modifica sostanziale ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la descrizione del quadro emissivo in atmosfera, delle prescrizioni e dell'attività di autocontrollo ambientale della centrale di cogenerazione, in quanto quest'ultima costituisce attività accessoria tecnicamente connessa con l'installazione IPPC della Monge & C. S.p.A.;
- con Provvedimento Conclusivo n. 2020/1 del 11/03/2020, rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Monasterolo di Savigliano, è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Provvedimento Conclusivo SUAP n. 2014/3 del 19/06/2014, rinnovata in capo alla ditta MONGE & C. SpA per l'installazione di Monasterolo di Savigliano, Via Savigliano, 31, che fissava pertanto anche i limiti emissivi e conteneva le prescrizioni gestionali per la centrale di cogenerazione;
- con Provvedimento Conclusivo n. 2021/13 del 3/12/2021, è stata autorizzata, tra l'altro, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale succitata;
- in data 28/02/2022, è pervenuta l'istanza di riesame, della Ditta MONGE & C. SpA, con sede legale ed operativa in MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, VIA SAVIGLIANO, 31 - P.IVA 00182160044 - Pratica n. 15/2022 del SUAP MONASTEROLO DI SAVIGLIANO. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- con nota prot. n. 29821 del 12/05/2022, è stata convocata, per il giorno 9/06/2022 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo, il Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Fossano, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società ALPI ACQUE SpA gestore del S.I.I., nonché la Ditta MONGE & C SpA quale soggetto richiedente;
- con nota prot. n. 36248 del 10/06/2022, sono stati altresì invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi, i Comuni di Savigliano e Revello, in quanto il Gestore IPPC ricorre ad operazioni di utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti dal proprio impianto di depurazione sui rispettivi terreni comunali;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente, che presiede la seduta, e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - un funzionario del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - un funzionario della Società ALPI ACQUE SpA;
 - un dipendente ed un consulente per la Ditta MONGE & C SpA;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha

partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;

- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 39792 del 28/06/2022, la Provincia ha formulato una nota di richiesta integrazioni a cui sono stati allegati il parere del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo prot. n. 56978 del 21/06/2022, del Dipartimento di Prevenzione ASL CN1 di Fossano prot. n. 77368 del 21/06/2022 e quello della Società ALPI ACQUE SpA prot. n. 332 del 16/6/2022;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 18/08/2022, la Ditta MONGE & C. SpA ha trasmesso la documentazione chiesta con la nota del 28/06/2022;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nel termine indicato, non sono pervenuti ulteriori pareri;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- l'azienda è in possesso del certificato UNI EN ISO 14001:2015, valido fino al 25/02/2026;

ritenuto

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- necessario modificare l'attività IPPC da 6.4 b 1) a 6.4 b 3)

6.4.

b) Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- *75 se A è pari o superiore a 10 oppure*
- *[300 – (22,5 x A)] in tutti gli altri casi.*

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto;

in quanto si è rilevato che le materie prime utilizzate sono anche di origine vegetale e non solo animale. Essendo la percentuale di materie prime animali comunque superiore al 10 % in tutte le formulazioni dei prodotti finiti, la soglia relativa alla capacità di produzione resta pari a 75 Mg/die di prodotti finiti, com'è stata sinora;

- sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria tecnica, di inserire le seguenti prescrizioni:
 - nel primo anno a far data dal rilascio del provvedimento di riesame, la Ditta deve effettuare un campionamento semestrale del parametro COV ai torrini di ricambio aria del capannone A1, non convogliati allo scrubber;
 - entro il 31.12.2024, la Ditta deve condurre una campagna di caratterizzazione, mediante olfattometria dinamica, sia delle emissioni convogliate che delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento. Le modalità di conduzione della campagna dovranno essere preventivamente concordate con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo e con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento Prevenzione dell'ASL CN1 di Saluzzo;
 - la Ditta deve sostituire l'esistente serbatoio interrato da 20 m³ di stoccaggio del gasolio, con un nuovo serbatoio interrato, a doppia parete provvisto di sistema di rilevamento delle perdite. Il nuovo serbatoio deve essere messo in funzione entro il 31.12.2024;
 - entro la medesima data, la Ditta deve inviare alla Provincia, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Cuneo e al Comune la documentazione attestante le operazioni effettuate per la messa in sicurezza del serbatoio da dismettere.
- ritenuto che il presente provvedimento di riesame AIA costituisca riferimento tecnico per la gestione dell'impianto di cogenerazione autorizzato con D.Lgs. 115/08 e s.m.i.;
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”* dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 115/08 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”*

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;
- il D.M. 15/04/2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione della normativa IPPC:
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale”;
 - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
 - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
 - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”.
 - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: “*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”;

- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- a norma dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall’autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell’impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per l’apertura di punti di emissione nuovi o modificati sostanzialmente, dopo l’emanazione del presente provvedimento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- il Gestore deve trasmettere all’autorità competente, all’A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di

monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
 - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in capo alla Ditta **MONGE & C SpA**, con sede legale in MONASTEROLO DI SAVIGLIANO – VIA SAVIGLIANO, 31 - P.IVA 00182160044 - per lo stabilimento sito in MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, VIA SAVIGLIANO, 31, per l'Attività IPPC: 6.4 b 3)

b) Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi.

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.

EVIDENZIA CHE

il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori

Marino Guido
Viale Stefania
Sarale Elena



Riesame con valenza di rinnovo

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

MONGE & C. S.p.A. – MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

ALLEGATO TECNICO 1

Inquadramento territoriale ed ambientale.....	2
Assetto impiantistico attuale	2
<i>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</i>	<i>2</i>
Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC	10
<i>Confronto con MTD</i>	<i>10</i>
<i>Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA</i>	<i>15</i>
Quadri emissivi, limiti e prescrizioni.....	20
<i>Ciclo produttivo</i>	<i>20</i>
<i>Uso dell'energia</i>	<i>21</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>22</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>29</i>
<i>Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione.....</i>	<i>33</i>
<i>Sicurezza industriale</i>	<i>40</i>
<i>Emissione sonore.....</i>	<i>40</i>

Inquadramento territoriale ed ambientale

La ditta Monge & C. SpA è ubicata a ridosso del centro abitato del Comune di Monasterolo di Savigliano (che si trova a 60 m circa in direzione nord-ovest), in “area per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento”.

Lo stabilimento confina a Nord – Est, Est e Sud con aree agricole.

Le abitazioni più vicine all’insediamento produttivo sono situate:

- a Est, C.na Braide (azienda agricola)
- a Sud, C.na S. Maria (azienda agricola)
- a Nord-Ovest, area residenziale

Il Comune di Monasterolo di Savigliano è inserito nella Zona denominata Pianura - codice zona IT0119 - dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Secondo la classificazione acustica comunale, all’area dello stabilimento IPPC è stata attribuita la classe V, parte delle aree circostanti è posta in classe IV, parte in classe III, con presenza, in certi tratti, di accostamento critico.

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell’impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L’azienda MONGE & C. S.p.A. produce cibi per cani e gatti, in particolare:

- “PET FOOD UMIDO”, ovvero bocconcini in scatole e buste, patè in scatola e vaschette;
- “DRY-FOOD”, ovvero crocchette, su 4 linee produttive, delle quali 3 già messe in esercizio.

E’ presente presso lo stabilimento una centrale di produzione energia elettrica e calore alimentata a gas naturale.

L’azienda è certificata UNI EN ISO 14001 e 50001.

Dall’ultimo provvedimento rilasciato – Aggiornamento di AIA per modifica sostanziale dello stabilimento relativa al progetto di ampliamento del reparto dry-food - rilasciato dal SUAP di Monasterolo di Savigliano con Provvedimento Unico n. 2021/13 e allegato Parere Provinciale Prot. n. 9152 del 11/02/2020, la Ditta ha comunicato una modifica non sostanziale agli impianti, consistente sommariamente nei seguenti interventi:

1. ampliamento capannone A1, che ospita i 3 forni di cottura bocconcini, con spostamento dello Scrubber Venturi a servizio del p.e. n. 5, al fine di consentire l’accesso in sicurezza al punto di campionamento;
2. realizzazione nuovo capannone B8, che ora costituisce un unico corpo fabbrica con i capannoni B1, B2, B3, dove hanno trovato spazio 2 nuove aree di ricevimento carne fresca. L’intervento ha previsto l’ampliamento delle celle frigo e freezer per lo stoccaggio delle materie prime e il rinnovamento del reparto macinazione carne a servizio del petfood umido;
3. razionalizzazione e potenziamento del reparto MONODOSE, con spostamento di macchinari, installazione di 8 nuove autoclavi per la sterilizzazione prodotti (con installazione di 2 torri evaporative) e raddoppio delle linee di confezionamento buste;
4. installazione nuovo sterilizzatore, per la sterilizzazione in continuo delle lattine, in sostituzione dell’esistente, mantenuto come backup;
5. ampliamento capannone A2. Le nuove aree coperte sono state destinate a magazzino imballi vuoti.

Tale modifica è stata comunicata in data 13/08/2021 e assentita con presa d’atto della Provincia del 12/11/2021, nella quale si è rammentato alla Ditta che:

- il nuovo sterilizzatore sostituisce quello esistente, mantenuto solo come backup. Non è previsto il funzionamento contemporaneo dei due impianti;

- le 62 t/g di aumento produttivo richiesto con la modifica non sostanziale (mns) dovranno essere conteggiate nel caso di ulteriori modifiche, per determinare la sostanzialità o meno di queste ultime.

L'aumento di potenzialità verrà pertanto sommato ai futuri incrementi produttivi per valutare la sostanzialità delle modifiche e l'assoggettamento alla fase di verifica i.a.

La potenzialità dell'installazione, a seguito dei suddetti interventi, risulta quella riportata nella seguente tabella.

linea di produzione	Capacità produttiva massima (t/g)
Bocconcini e Patè in lattine	600
Patè in vaschetta	90
Bocconcini in buste	30
Crocchette (dry-food)	1100
TOTALE	1820

I dati di produzione comunicati nel corso dell'iter di riesame, seppur in trend di forte crescita, si mantengono ancora decisamente inferiori alla potenzialità massima autorizzata (previsione 2022: 425 t/g circa per il petfood umido e 455 t/g circa per il dryfood, per un totale di circa 880 t/g).

Le materie prime in ingresso allo stabilimento sono le seguenti: carni, cereali, integratori, conservanti, coloranti, farine proteiche (carne e pesce), uova, grassi e oli animali, sottoprodotti dell'industria dello zucchero, acqua, imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica, altro (carragenina, carruba, guar gum, idrolizzato proteico, pasta, sali minerali...).

La lavorazione si svolge su tre turni di 8 ore ciascuno, per circa 330 giorni all'anno e consta delle seguenti linee:

LINEA BOCCONI

LINEA PATE' IN LATTINA

LINEA PATE' IN VASCLETTE

LINEA PRODUZIONE DRY-FOOD

Sono presenti, inoltre, in stabilimento due linee di assemblaggio lattine, costituite da postazioni di cesoiatura lamiera, calandratura, saldatura con elettrodeposizione e polimerizzazione di un prodotto in polvere, pallettizzazione.

Impianti ed attività ausiliarie

Energia

Le unità termiche di produzione energia, presenti in stabilimento, tutte alimentate a metano, sono riassunte nelle seguenti tabelle:

Identificazione	M1, M2
Potenza termica nominale (MW _t)	0,120 ciascuno
Anno di installazione	2009
Tipo di impiego	continuo – riscaldamento diretto - a servizio delle linee di assemblaggio lattine
fluido termovettore	aria a T > 150°C
Punto di emissione corrispondente	17, 18, 19, 20

Identificazione	M3, M4
Potenza termica nominale (MW _t)	0,040 ciascuno
Anno di installazione	2016
Tipo di impiego	continuo – riscaldamento diretto - a

	servizio della linea fabbricazione coperchi
fluido termovettore	aria a T > 150°C
Punto di emissione corrispondente	24, 25

Identificazione	M5, M6
Potenza termica nominale (MW _t)	0,080 ciascuno
Anno di installazione	2016
Tipo di impiego	continuo – riscaldamento diretto - a servizio dei della linea fabbricazione coperchi
fluido termovettore	aria a T > 150°C
Punto di emissione corrispondente	26, 27

Identificazione	M7
Potenza termica nominale (MW _t)	0,698
Anno di installazione	2019
Tipo di impiego	Continuo – riscaldamento indiretto – a servizio dei forni di precottura
fluido termovettore	olio diatermico a T > 150°C
Rendimento termico (%)	89
Punto di emissione corrispondente	10

Identificazione	M8
Potenza termica nominale (MW _t)	2,907
Anno di installazione	2016
Tipo di impiego	Continuo – riscaldamento indiretto – a servizio dei forni di precottura
fluido termovettore	olio diatermico a T > 150°C
Rendimento termico (%)	94
Punto di emissione corrispondente	9

Identificazione	M9
Potenza termica nominale (MW _t)	2,907
Anno di installazione	2017
Tipo di impiego	Di riserva – riscaldamento indiretto – a servizio dei forni di precottura
fluido termovettore	olio diatermico a T > 150°C
Rendimento termico (%)	94
Punto di emissione corrispondente	11

Identificazione	M10
Potenza termica nominale (MW _t)	5,900
Anno di installazione	2014
Tipo di impiego	continuo – riscaldamento indiretto – a servizio della sterilizzazione
fluido termovettore	vapore a T > 150°C
Rendimento termico (%)	95
Punto di emissione corrispondente	23

Identificazione	M11
Potenza termica nominale (MW _t)	5,900
Anno di installazione	2014
Tipo di impiego	riserva – riscaldamento indiretto – a servizio della sterilizzazione
fluido termovettore	vapore a T > 150°C
Rendimento termico (%)	95
Punto di emissione corrispondente	22

Identificazione	M12– COGENERATORE 1
Tipo di macchina	Motore a combustione interna
Potenza termica nominale in input (MW _t)	1,936
Potenza elettrica nominale (MW _{he})	0,800
Potenza termica nominale prodotta (MW _{ht})	0,934
Rendimento elettrico di progetto (%)	circa 41
Rendimento termico di progetto (%)	circa 48
Rendimento elettrico medio ultimi 4 anni (%)	38,5
Rendimento termico medio ultimi 4 anni (%)	30,6
Anno di installazione	2014
Tipo di impiego	continuo – produzione energia elettrica, recupero termico a servizio preriscaldamento brodo di riempimento barattoli e sterilizzazione
fluido termovettore	vapore a T > 150°C
Punto di emissione corrispondente	21

Identificazione	M13 – COGENERATORE 2
Tipo di macchina	Turbogas
Potenza termica nominale in input (MW _t)	5,957
Potenza elettrica prodotta (MW _{he})	1,607
Potenza termica prodotta in vapore (MW _{ht})	3,145
Potenza termica prodotta in acqua calda (MW _{ht})	0,889
Rendimento elettrico di progetto (%)	27
Rendimento termico di progetto (%)	67,7
Rendimento elettrico medio ultimi 2 anni (%)	26,7
Rendimento termico medio ultimi 2 anni (%)	58,3
Anno di installazione	2019
Tipo di impiego	continuo – produzione energia elettrica, fabbisogno di vapore per nuove linee di estrusione, riscaldamento nuovi locali di lavoro e preriscaldamento acqua impasti dryfood
fluido termovettore	vapore a T > 150°C e acqua calda a 45° e 85°
Punto di emissione corrispondente	28

Identificazione	M21, M22, M23, M24
Potenza termica nominale (MW _t)	1,026 ciascuno
Anno di costruzione	2009
Tipo di impiego	continuo – riscaldamento diretto - a servizio dell'essiccazione dry-food (linea 1)
fluido termovettore	aria a T > 150°C
Punto di emissione corrispondente	6

Identificazione	M25, M26, M27
Potenza termica nominale (MW _t)	0,879 ciascuno
Anno di costruzione	2009
Tipo di impiego	continuo – riscaldamento diretto – a servizio dell'essiccazione dry-food (linea 2)
fluido termovettore	aria a T > 150°C
Punto di emissione corrispondente	7

Identificazione	M28, M29, M30, M31
Potenza termica nominale (MW _t)	1,026 ciascuno
Anno di costruzione	2020
Tipo di impiego	continuo – riscaldamento diretto - a servizio dell'essiccazione dry-food (linea 3)
fluido termovettore	aria a T > 150°C
Punto di emissione corrispondente	7 bis

Identificazione	M32, M33, M34, M35
Potenza termica nominale (MW _t)	1,026 ciascuno
Anno di costruzione	Previsto 2025-2026
Tipo di impiego	continuo – riscaldamento diretto - a servizio dell'essiccazione dry-food (linea 4)
fluido termovettore	aria a T > 150°C
Punto di emissione corrispondente	7 ter

La maggior parte degli impianti termici è di recente installazione, con rendimenti termici elevati. Per la sterilizzazione delle lattine, risultano presenti 2 sistemi in continuo che lavorano alternativamente e che hanno sostituito la preesistente linea di autoclavi, operanti esclusivamente a batch, permettendo di ridurre nel tempo i consumi specifici termici di stabilimento. Per la sterilizzazione delle vaschette di patè e delle buste risultano invece presenti 16 autoclavi, che utilizzano il vapore prodotto in centrale termica.

Oltre all'energia elettrica prelevata dalla rete, l'azienda è in grado di autoprodurre energia attraverso:

- n. 5 impianti fotovoltaici, rispettivamente della potenzialità di 232 kW_e, 397 kW_e, 197 kW_e, 633 kW_e e 366 kW_e;
- n. 1 motore di cogenerazione in grado di produrre 800 kW_e;
- n. 1 turbogas, in grado di generare una potenza elettrica di 1,7 MW_e, che dal 2020 risulta attiva a pieno regime.

La Ditta ha implementato un sistema di gestione energetica basato sullo standard ISO 50001 a partire da novembre 2017.

Emissioni in atmosfera

Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'Impresa sono CO ed NO_x, derivanti dai generatori di calore presenti, polveri e sostanze organiche derivanti dalle lavorazioni.

Sulle emissioni convogliate sono presenti impianti di abbattimento, in particolare filtri a tessuto, cicloni e sistemi di abbattimento ad umido.

Con riferimento alle emissioni diffuse di polveri, è stato recentemente eliminato il dispositivo chiuso, provvisto di sistema di filtrazione e ricircolo in ambiente di lavoro, utilizzato nell'unità petfood umido per la macinazione dei cereali ed il loro successivo dosaggio nell'impasto. Ora tutta la macinazione avviene mediante i mulini presenti presso la torre del dry-food, le cui emissioni sono convogliate all'esterno, al p.e. n. 8. Nell'unità dry-food, la fossa di ricezione e i silos di stoccaggio materie prime, nonché parecchi elevatori, trasportatori a catena e tramogge di carico/scarico prodotti sono dotati di aspirazioni dedicate che, dopo abbattimento in filtro a tessuto, vengono reimmesse in ambiente di lavoro. Le emissioni residuali sono considerate trascurabili.

La Ditta ha manifestato l'intenzione di apportare una miglioria all'ambiente di lavoro del magazzino scarico materie prime (cereali) dryfood con esternalizzazione delle arie aspirate e già depurate, senza più reimmetterle in ambiente di lavoro. Tale modifica dovrà essere preventivamente autorizzata.

Tra le fonti di emissione diffusa di vapor d'acqua, viene identificata quella derivante dalle torri evaporative a servizio della fase di sterilizzazione autoclavi (D3 e D4 - introdotte con la mns descritta nel comparto attività produttiva).

In tema di emissioni odorigene, l'impresa, agendo su numerosi fronti, ha ottenuto una sensibile attenuazione dell'impatto, che necessita però ancora di monitoraggio.

Attingimenti idrici e scarichi acque reflue

L'azienda utilizza, per l'approvvigionamento idrico, due pozzi privati. Nello specifico, l'acqua prelevata dai due pozzi viene usata nello stabilimento per:

1. produzione di vapore per le fasi di sterilizzazione
2. raffreddamento per il sistema di sterilizzazione in continuo e/o discontinuo
3. preparazione del liquido di governo degli impasti
4. attività di pulizia e sanificazione locali
5. attività di lavaggio automezzi
6. fluido termovettore per il riscaldamento dello stabilimento produttivo
7. per usi domestici (servizi igienici).

A seguito delle modifiche dello stabilimento (potenziamento della linea *dry food*), è previsto un aumento della quantità d'acqua attinta (da 665.000 a 766.700 m³/y).

Per quanto concerne gli scarichi idrici, la maggior parte delle acque sono scaricate nel punto **S1** che recapita nella Bealera del Rinino.

In tale scarico confluiscono:

- parte delle acque meteoriche dei piazzali e delle coperture non contaminate (M);
- quelle del raffreddamento utilizzate nella fase di sterilizzazione (R);
- quelle derivanti dal processo di osmosi dell'acqua di pozzo – addolcitore/osmosi (T).

In conseguenza delle modifiche in corso di realizzazione, recentemente approvate con presa d'atto del dicembre 2021, lo scarico delle acque reflue denominato S1, a seguito delle modifiche in progetto, sarà costituito dai seguenti flussi, per un totale di 580.000 m³/anno:

STERILIZZAZIONE

- contributo dato dalle autoclavi + torri evaporative - 34.000-36.000 m³/anno;
- nuovo sterilizzatore scarico di raffreddamento pari a 50 m³/ora - 400.000 – 440.000 m³/anno.

ADDOLCIMENTO/OSMOSI

- contributo dato dall'impianto destinato alla produzione di vapore 33.000-34.000 m³/anno;
- contributo dato dal nuovo impianto al servizio delle nuove torri evaporative 20.000-25.000 m³/anno

Le acque di natura produttiva (pulizia e sanificazione locali e lavaggio automezzi) sono scaricate in S2, previo trattamento chimico-fisico costituito da

- vasche di accumulo
- grigliatura grossolana
- grigliatura fine
- dissabbiatura
- flottazione sotto pressione
- ispessimento statico

la capacità di trattamento è di 50 m³/h.

Gli scarichi provenienti da S2 recapitano in pubblica fognatura (gestita da Alpi Acque S.p.A.).

Attualmente l'impresa è autorizzata a scaricare presso il punto S2 un volume medio pari a 27.000 m³/anno di acque reflue convogliate alla pubblica fognatura.

Si conferma il trattamento presso il depuratore aziendale delle acque reflue provenienti dall'allevamento e dal macello (stimate in 10 % sul totale) in capo alla ditta Monge F.lli Snc di Monge Baldassarre & C. La Ditta Monge & C. S.p.A. si assume la responsabilità della qualità delle acque reflue scaricate.

I fanghi separati per flottazione vengono stoccati in un serbatoio in vetroresina chiuso a tenuta stagna, nel quale avviene la sedimentazione e l'ispessimento.

A questi due scarichi principali se ne aggiungono alcuni altri di minor rilievo, meglio descritto nel quadro emissivo, riportato più avanti.

Relativamente alla **acque meteoriche**, la Ditta ha provveduto, a suo tempo, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., già approvato. L'ampliamento del Dry-food non prevedeva l'aumento delle superfici scolanti e pertanto non è stata necessaria la revisione del piano.

Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

L'azienda provvede all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione aziendale; si rimanda alla tabella contenuta nel capitolo "Quadri emissivi, limiti e prescrizioni" per il dettaglio dei terreni utilizzati.

Nell'ambito dell'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del presente provvedimento, i terreni precedentemente autorizzati per lo svolgimento delle predette operazioni (Cfr. Parere per l'aggiornamento dell'AIA a seguito di modifiche sostanziali, di cui al Provvedimento Conclusivo SUAP n. 2020/1 dell'11/03/2020) sono stati riconsiderati alla luce delle disposizioni normative e delle variazioni intervenute in seguito al rilascio dell'AIA, nonché di nuove prescrizioni specifiche in relazione a situazioni di potenziale criticità nell'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione.

In particolare:

- a fronte di nuove analisi dei suoli, sono state rivalutate le quantità massime di sostanza secca distribuibile sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione;
- sono state riesaminate le superfici disponibili allo spandimento per alcune particelle già autorizzate;
- è stato comunicato il metodo di distribuzione dei fanghi di depurazione, consistente nell'utilizzo di un carbotte a bassa pressione ed interrimento entro le 12 ore;
- alla luce delle modifiche normative apportate al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque

reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), entrate in vigore il 1° gennaio 2020 - che hanno introdotto, tra l'altro, il divieto di utilizzo agronomico di liquami zootecnici e fanghi di depurazione sul medesimo terreno - sono stati esclusi appezzamenti oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici da parte di ditte terze.

Pertanto, in esito alle risultanze del procedimento di RIESAME:

- l'elenco complessivo dei terreni sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero dei fanghi tramite utilizzazione agronomica, ed il quantitativo massimo di sostanza secca consentito, è stato integralmente riesaminato ed è inserito nella "TABELLA TERRENI", riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- sono state eliminate ovvero modificate, ed inserite nuove prescrizioni autorizzative, alla luce delle nuove disposizioni normative e di quanto proposto, in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, dal Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, in relazione a situazioni di potenziale criticità;
- secondo quanto disposto con la Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova"), sono stati integrati i limiti dell'Allegato IB del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e sono stati inseriti nuovi controlli analitici da effettuare sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Produzione rifiuti diversi dai fanghi

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di "deposito temporaneo" e, pertanto, dovrà essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Adempimenti ex DM 272/2014 e sicurezza industriale

L'impresa ritiene ancora attuale il documento del dicembre 2015 dal titolo RELAZIONE DI RIFERIMENTO - FASE DI VERIFICA PRELIMINARE nella parte relativa all'analisi delle sostanze pericolose e nella valutazione dei potenziali impatti sulla matrice suolo e sottosuolo.

Con l'ultima modifica sostanziale di cui al provvedimento della Provincia prot.n. 9152 del 11/02/2020 era stata inserita una prescrizione relativa alla realizzazione di interventi per adeguare o sostituire il serbatoio interrato di gasolio, al fine di escludere il pericolo di perdite negli strati superficiali del sottosuolo. L'impresa, in considerazione delle proposte progettuali in fase di approfondimento, in corso d'istruttoria, aveva dichiarato che avrebbe effettuato una proposta progettuale definitiva entro 12 mesi e comunque entro e non oltre il termine fissato dalla norma per il rispetto delle BATc (dicembre 2023). Ad oggi ha definito la rimozione dell'attuale n.1 serbatoio da 20 mc interrato a parete singola di stoccaggio del gasolio con n.1 nuovo serbatoio da 50 mc interrato, a doppia parete che sarà posizionato al posto dell'attuale. In considerazione delle attività necessarie, sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista autorizzativo, prevede la messa in funzione del nuovo serbatoio entro la fine del 2024.

Nel transitorio, l'impresa al fine di porre in atto adeguate misure di prevenzione del rischio di generare impatti a carico delle matrici ambientali, ha aumentato la frequenza dei controlli periodici di tenuta, con passaggio da un controllo ogni 24 mesi ad un controllo ogni 12 mesi.

L'azienda ha condotto una valutazione finalizzata alla classificazione delle aree con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive (direttiva ATEX). Da questa indagine è emerso che non sono presenti impianti elettrici installati all'interno di aree classificate dalla direttiva ATEX come zone 0, 1, 20 o 22.

La Monge S.p.A non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. sul rischio d'incidente rilevante.

Per quanto riguarda la normativa antincendio la Monge ha allegato il PARERE DI CONFORMITA' PER ATTIVITA' 27.3.C DEL D.P.R. N.151/2011 SITA IN MONASTEROLO DI SAVIGLIANO - VIA SAVIGLIANO 31. L'attività 27.3.C riguarda "Mulini per cereali ed altre macinazioni, con potenzialità giornaliera 20.000 kg." Il gestore ha, altresì, inviato copia del Certificato di Prevenzione incendi valido fino al 18 luglio 2028 e relativo alle attività soggette alla normativa antincendio presenti in stabilimento.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD

In data 04/12/2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "Decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/2031 del 12 novembre 2019" (BAT Conclusions), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.

Nella tabella che segue si riporta, pertanto, il confronto tra le scelte impiantistiche e gestionali attuate dall'azienda e le BAT Conclusions citate:

1.1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT	
Indicazione BAT	Situazione aziendale
1.1. Sistema di gestione ambientale	
BAT 1. Sistema di gestione ambientale	Applicata – L'impresa ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO14001 che sostanzialmente prevede l'adozione ed applicazione di un sistema che tenga in considerazione tutti i punti previsti all'interno della BAT01. Il sistema, dal 26/02/2014, risulta certificato da Ente Terzo. La certificazione è valida fino al 25/02/2026. Il sistema, dal 01/12/2017, risulta certificato da Ente Terzo anche in conformità alla norma ISO 50001, che tiene sotto controllo gli aspetti energetici. La certificazione è valida fino al 30/11/2026.
BAT 2. Inventario dei consumi di acqua, energia, materie prime, flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi	Applicata. L'impresa possiede un inventario per l'efficienza delle risorse, in particolare I. flussogrammi semplificati per la definizione dei processi di produzione degli alimenti; II. contatori presso i punti di emungimento acqua (pozzi) ed i punti di consegna acque reflue in S1 e S2 III. analisi periodiche dall'anno 2008 su S1 e S2 IV. analisi periodiche dall'anno 2008 sui punti di emissione in atmosfera V. resoconti periodici dal 2008 sulle materie prime utilizzate, sul consumo ed uso dell'energia, sulla produzione dell'energia, sulla quantità dei residui prodotti VI. Piano di monitoraggio e controllo (i cui risultati vengono analizzati annualmente dalla direzione di stabilimento e trasmessi agli Enti di controllo)
BAT 3. Emissioni in acqua. Monitoraggio dei principali parametri di progetto	Applicate. Il gestore precisa che sono presenti due emissioni in acqua: S1 - scarico DIRETTO (Bealera del Rinino) delle sole acque di raffreddamento, addolcimento ed osmosi - controllo in continuo del flusso. Le caratteristiche dello scarico sono tali da rispettare all'origine i valori limite per il corpo ricevente e non si ritiene utile definire ulteriori controlli in continuo. S2 - scarico INDIRETTO (pubblica fognatura) delle acque di processo dopo pre-trattamento - controllo in continuo del flusso. Le caratteristiche dello scarico, dopo pre-trattamento, sono tali da non richiedere un controllo in continuo di pH e Temperatura

<p>BAT 4. Emissioni in acqua. Monitoraggio delle principali sostanze/parametri</p>	<p>Applicate. Il gestore precisa che attualmente si applica la frequenza prescritta nel PMC allegato all'AIA in vigore. Come commento istruttoria si può aggiungere che i BAT AEL non si applicano allo scarico S1 in quanto derivante solo da fasi di raffreddamento ed allo scarico S2 perché immesso in pubblica fognatura e non in corpo idrico.</p>
<p>BAT 5. Emissioni in aria – Monitoraggio delle principali sostanze/parametri</p>	<p>Applicata. La Ditta applica la frequenza prescritta nel PMC allegato all'AIA in vigore. La frequenza è annuale per quasi tutti i punti di emissione principali. Viene prescritta, in linea con la BAT 5, una frequenza di monitoraggio annuale anche per il p.e. n. 8, derivante dalla macinazione del reparto dryfood, che nel PMC era prevista triennale</p>
<p>BAT 6. Incremento efficienza energetica</p>	<p>Applicata. E' elaborato ed attuato un piano di gestione dell'energia (certificato 50001) che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un bilancio energetico annuale; - definizione di un piano di indicatori specifici (in analogia a quelli prescritti in AIA); - un piano di miglioramento nel quale sono definiti obiettivi periodici e relative azioni. <p>In azienda vengono attuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllo e regolazione dei bruciatori; • cogenerazione; • motori efficienti sotto il profilo energetico; • recupero di calore con scambiatori (inclusa la ricompressione meccanica del vapore); • controllo dell'illuminazione; • ottimizzazione dei sistemi di distribuzione del vapore; • preriscaldamento dell'acqua di alimentazione (incluso l'uso di economizzatori); • sistemi di controllo dei processi; • riduzione delle perdite di calore tramite isolamento; • variatori di velocità; • utilizzo dell'energia solare. <p>I consumi specifici rientrano ampiamente nella finestra prevista dalle BAT Conclusions, anzi, per la produzione di dry-food sono addirittura inferiori: i valori si sono attestati intorno ai 370 kWh/t per il wetfood (finestra BAT_AEL 330-850 kWh/t) e intorno ai 315 kWh/t per il dryfood (finestra BAT_AEL 390-500 kWh/t)</p>
<p>BAT 7. Riduzione del consumo d'acqua e dei volumi acque reflue scaricate</p>	<p>Applicata. Il gestore precisa che;</p> <p>a. Riciclaggio e riutilizzo dell'acqua Acqua in uscita dallo sterilizzatore destinata ad operazioni di lavaggio automezzi/sanificazione locali, preparazione liquido di governo, riscaldamento pavimento industriale Acqua in uscita dalla sterilizzazione autoclavi, riutilizzata per successivi processi dopo passaggio in torri evaporative</p>

	<p>b. Adozione presso punti STORK e AUTOCLAVI di valvole per la regolazione automatica del flusso di acqua</p> <p>c. n.a.</p> <p>d. Tutte le acque che non necessitano di trattamento sono avviate al punto di scarico S1. Tutte le acque che necessitano di trattamento sono avviate a pretrattamento prima di essere scaricate in S2</p> <p>e. Da tutte le attrezzature, prima di essere lavate e sanificate, viene rimosso quanto più materiale residuo possibile</p> <p>f. n.a.</p> <p>g. Applicata durante le operazioni di pulizia-sanificazione locali (area ricevimento materie prime UMIDE e fasi preliminari all'estrusione (sgretolamento, macinatura, dosaggio, miscelazione, omogeneizzazione)</p> <p>h. i CIP di lavaggio sono progettati al fine di regolare i prodotti chimici utilizzati in funzione di temperatura, pH e conduttività dell'acqua utilizzata</p> <p>i. n.a.</p> <p>j. le attività in corso di realizzazione (es. capannone B ed ampliamento capannoni A1 ed A2 rispondo anche a tale prospettiva</p> <p>k. generalmente applicata su tutte le lavorazioni, a maggior ragione in occasione dei cambi formati (estremamente frequenti per la tipologia di prodotti realizzati)</p>
BAT 8. Riduzione utilizzo di sostanze nocive	<p>Applicata.</p> <p>a. L'impresa è in costante collaborazione con i propri fornitori di prodotti per la sanificazione, al fine di rinunciare, ove possibile, e ridurre l'uso di prodotti pericolosi per l'ambiente acquatico</p> <p>b. n.a.</p> <p>c. si veda BAT 7e</p> <p>d. si veda BAT 7j</p>
BAT 9. Riduzione di emissioni lesive ozono derivanti da attività di refrigerazione e congelamento.	<p>Applicata. Prioritariamente le attività di raffreddamento avvengono mediante circuiti alimentati ad acqua.</p> <p>Ove non è stato possibile utilizzare circuiti alimentati ad acqua, sono state installate attrezzature che, al momento dell'installazione, garantivano la migliore efficienza (in termini di prestazioni termiche rispetto al quantitativo di gas presente) possibile, e gas ad effetto serra con valori di GWP bassi. Al fine di contenere potenziali emissioni dagli impianti è attivo un contratto di manutenzione con ditta esterna qualificata per le regolari manutenzioni programmate (compreso il controllo di eventuali perdite) ed interventi in caso di malfunzionamenti. In azienda non sono presenti impianti e/o apparecchiature contenenti gas lesivi dello strato di OZONO</p>
BAT 10 Incremento efficienza delle risorse	<p>Parzialmente applicata.</p> <p>a. n.a. in quanto la quantità di residui prodotti dalla fase di pre-trattamento del refluo non giustifica la realizzazione di una digestione anaerobica</p> <p>b. L'impresa, tra le proprie materie prime, riceve e</p>

	<p>valorizza i residui della filiera di alimentazione umana per la produzione di alimenti per animali domestici</p> <p>c. Applicata nella fase di precottura bocconcini in forno e finalizzata alla raccolta del residuo di grassi rimossi durante il processo di cottura</p> <p>d. n.a.</p> <p>e. n.a.</p> <p>f. n.a.</p>
BAT 11. Adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue	<p>Non applicata.</p> <p>Il gestore dichiara che all'interno dell'impresa si è adottato il principio di separazione dei flussi al fine di prevenire possibili eventi di emissioni incontrollate.</p> <p>Tutte le acque che non richiedono trattamento sono avviate DIRETTAMENTE in corpo idrico superficiale. Su tali acque si ritiene improbabile la possibilità che si verifichino situazioni di emissioni incontrollate in acqua. Tutte le acque che richiedono trattamento, sono prima avviate al sistema interno e poi inviate in pubblica fognatura. Si tratta di uno scarico INDIRETTO presidiato, a valle dello stabilimento, da un depuratore di acque reflue urbane. Alla luce di tale valutazione dei rischi l'azienda non ritiene necessario un deposito temporaneo per le acque reflue..</p>
BAT 12 Riduzione emissioni in acqua	<p>Prima dell'avvio allo scarico S2, si procede con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grigliatura - Equalizzazione con separazione di grassi/oli e sedimentazione primaria - Coagulazione e flocculazione - Flottazione <p>Trattandosi di una EMISSIONE INDIRETTA si ritengono non applicabili i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL)</p> <p>Non si applicano BAT AEL perchè S1 è solo raffreddamento ed S2 è in pubblica fognatura.</p>
BAT 13: Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi riportati di seguito.	<p>Non applicata. Il gestore dichiara che non sono comprovati livelli di inquinamento acustico presso i recettori sensibili tali da essere considerati molesti</p>
BAT 14: Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.	<p>Applicata.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tutti gli ampliamenti avvenuti negli anni dello stabilimento hanno perseguito la logica del distanziamento delle sorgenti dai recettori, utilizzando gli edifici esistenti e progettando quelli nuovi come barriere fonoassorbenti b. tutte le misure operative riportate nella colonna "descrizione" sono applicate, ove possibile c. tutte le attrezzature vengono scelte anche in funzione del loro livello sonoro. d. tutte le apparecchiature che possiedono livelli di rumore significativi risultano isolate o confinate in ambienti chiusi e. tutte le lavorazioni vengono svolte in locali chiusi

BAT 15: Riduzione emissione di odori	Applicata. In allegato all'istanza è stato trasmesso il PIANO DI GESTIONE DEGLI ODORI predisposto ed attuato dall'impresa
BAT 16: Aumento efficienza energetica nella lavorazione di foraggi verdi	Non applicabile.
BAT 17: Emissioni in aria – riduzione delle principali sostanze/parametri nelle emissioni convogliate	Applicata. Al servizio dei collettori generali esistenti (p.e. 6, 7, 7bis) ed in progetto (7ter) sono presenti sistemi di abbattimento a CICLONE prima dell'emissione. Al servizio della fase di macinazione (8) è presente un filtro a maniche.

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER I MANGIMI PER ANIMALI

<p>BAT 17 (PRODUZIONE DI MANGIMI PER ANIMALI)</p> <p>BAT_AEL: Emissioni in aria – riduzione delle polveri nella macinazione cereali e raffreddamento pellet</p> <p><u>BAT_AEL macinazione</u> < 2-10 mg/Nm³ per impianti esistenti, < 2-5 mg/Nm³ per impianti nuovi</p> <p><u>BAT_AEL raffreddamento pellet</u> < 2-20 mg/Nm³</p>	<p>Applicata. La Ditta ha trasmesso le tabelle di sintesi relative al periodo 2017-2021 dei valori di emissioni in atmosfera misurati durante gli autocontrolli presso i punti di emissione soggetti a verifiche periodiche, compresa la fase di macinazione (p.e. 8). Le concentrazioni di POLVERI TOTALI rilevate nel 2017 e 2020 presso tale camino sono sempre risultate inferiori a 5 mg/Nm³, che è il limite già attualmente fissato</p>																										
<p>2.2. Consumo di acqua e scarico delle acque reflue</p> <p>Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. Il livello indicativo di prestazione ambientale è presentato nella tabella sottostante.</p> <p style="text-align: center;">Tabella 3</p> <p style="text-align: center;">Livello indicativo di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Unità</th> <th>Scarico di acque reflue specifiche (media annua)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimenti umidi per animali</td> <td>m³/tonnellata di prodotti</td> <td>1,3-2,4</td> </tr> </tbody> </table>	Prodotto	Unità	Scarico di acque reflue specifiche (media annua)	Alimenti umidi per animali	m ³ /tonnellata di prodotti	1,3-2,4	<p>Il gestore riassume i valori di scarico di acque reflue specifiche (media annua) trasmessi nell'allegato "Indicatori ambientali 2017-2021". Come da indicazioni contenute nel paragrafo "CONSIDERAZIONI GENERALI" alla voce "scarico di acque reflue specifiche" è stato considerato "il volume totale di acque reflue scaricate dalle lavorazioni specifiche (scarico S2), escluse le acque di raffreddamento e le acque di dilavamento che vengono scaricate a parte (scarico S1)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produzione wet food</td> <td>105.169</td> <td>108.371</td> <td>135.136</td> <td>136.795</td> </tr> <tr> <td>Scarico S2 m³</td> <td>22.497</td> <td>25.197</td> <td>28.712</td> <td>30.171</td> </tr> <tr> <td>Consumo specifico m³/t</td> <td>0.21</td> <td>0.23</td> <td>0.21</td> <td>0.22</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTA Nella valutazione occorre considerare che contribuiscono allo scarico in S2 anche i lavaggi e sanificazioni impianti e locali Dryfood, nonché, in misura residuale anche il lavaggio e sanificazione locali del macello (di proprietà della Monge F.lli Snc)</p>		2018	2019	2020	2021	Produzione wet food	105.169	108.371	135.136	136.795	Scarico S2 m ³	22.497	25.197	28.712	30.171	Consumo specifico m ³ /t	0.21	0.23	0.21	0.22
Prodotto	Unità	Scarico di acque reflue specifiche (media annua)																									
Alimenti umidi per animali	m ³ /tonnellata di prodotti	1,3-2,4																									
	2018	2019	2020	2021																							
Produzione wet food	105.169	108.371	135.136	136.795																							
Scarico S2 m ³	22.497	25.197	28.712	30.171																							
Consumo specifico m ³ /t	0.21	0.23	0.21	0.22																							

Non si applicano BAT AEL perchè S1 è solo raffreddamento ed S2 è in pubblica fognatura

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA

I consumi energetici per gli ultimi anni, così come emersi nel corso dell'iter per il riesame, vengono riassunti nelle seguenti tabelle:

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA		PET-FOOD (MWh)	MATERIE PRIME (PET-FOOD-MWh)	DRY-FOOD (MWh)	TOTALI (MWh)
ANNO 2019	da rete	2.948	1.480	8.647	13.075
	autoprodotta	5.961	215	699	6.765
	TOTALE	8.909	1.695	9.346	19.950
ANNO 2020	da rete	3.598	1.629	2.355	7.582
	autoprodotta	6.133	206	8.917	15.256
	TOTALE	9.731	1.835	11.272	22.838
ANNO 2021	da rete	3.515	1.928	2.895	8.338
	autoprodotta	6.323	193	10.201	16.717
	TOTALE	9.838	2.121	13.096	25.055

CONSUMI DI METANO	PET-FOOD	DRY-FOOD	COGENERATORE + TURBINA	TOTALI
ANNO 2019	3.586.713 Nm ³	2.799.335 Nm ³	1.542.778 Nm ³	7.928.826 Nm ³
	34.873 MWh	27.217 MWh	15.000 MWh	77.090 MWh
	2.998 TEP	2.340 TEP	1.290 TEP	6.628 TEP
ANNO 2020	3.651.136 Nm ³	2.858.395 Nm ³	3.609.679 Nm ³	10.119.210 Nm ³
	35.499 MWh	27.791 MWh	35.096 MWh	98.386 MWh
	3.052 TEP	2.390 TEP	3.018 TEP	8.460 TEP
ANNO 2021	3.741.902 Nm ³	3.222.952 Nm ³	3.841.472 Nm ³	10.806.326 Nm ³
	36.381 MWh	31.336 MWh	37.349 MWh	105.067 MWh
	3.128 TEP	2.694 TEP	3.211 TEP	9.034 TEP

PRODUZIONE	Un. Misura	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Patè in scatola	[t/anno]	12.764	13.562	15.883
Patè in vaschette	[t/anno]	13.446	15.198	15.418
Bocconcini scatola	[t/anno]	82.252	99.813	97.298
Bocconcini busta	[t/anno]	1.892	7.404	8.196
Totale wetfood prodotto	[t/anno]	110.354	135.977	136.795
Totale dryfood prodotto	[t/anno]	109.016	126.641	142.073

Tabella 2 – Produzioni di stabilimento nel periodo 2019-2021

I consumi, sia termici che elettrici, sono in crescita, parallelamente all'aumento produttivo registrato. Dall'anno 2020, con l'entrata in funzione a pieno regime del turbogas, l'energia elettrica autoprodotta è circa il 70% del totale consumato.

CONSUMI ENERGETICI SPECIFICI

Parametro	TIPOLOGIA PRODOTTO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BAT_AEL
Consumo specifico di energia termica	patè in scatola	217 kWh/t	190 kWh/t	188 kWh/t	-
	patè in vaschetta	270 kWh/t	219 kWh/t	220 kWh/t	-
	bocconi in scatola	331 kWh/t	261 kWh/t	268 kWh/t	-
	bocconi in busta	674 kWh/t	475 kWh/t	477 kWh/t	-
	pet-food umido indifferenziato	316 kWh/t	261 kWh/t	266 kWh/t	-
	crocchette (dry-food)	250 kWh/t	219 kWh/t	221 kWh/t	-
Consumo specifico di energia elettrica	pet-food umido indifferenziato	95 kWh/t	86 kWh/t	85 kWh/t	-
	Crocchette (dryfood)	86 kWh/t	89 kWh/t	79 kWh/t	-
Consumo specifico totale (elettrico + termico)	pet-food umido indifferenziato	411 kWh/t	347 kWh/t	350 kWh/t	330-850kWh/t
	Crocchette (dryfood)	335 kWh/t	308 kWh/t	300 kWh/t	390-500kWh/t

I consumi specifici, sia termici che elettrici sono stabili negli anni, in lieve trend di miglioramento. I consumi specifici totali rientrano ampiamente nella finestra dei BAT_AEL, anzi, per la produzione di dry-food, sono addirittura inferiori.

In azienda vengono altresì utilizzati il GPL ed il gasolio, per usi secondari, quali movimentazione interna con carrelli elevatori e trasporto prodotti finiti con mezzi di proprietà. Il consumo di GPL si è attestato intorno alle 230 t/a, all'incirca stabile negli ultimi 3 anni, mentre quello del gasolio è in calo (circa 820 t nell'ultimo anno): a detta della ditta ciò è indice di un'ottimizzazione della consegna delle merci.

La Ditta ha aggiornato la stima dei flussi degli inquinanti presenti nelle emissioni convogliate, relativamente all'anno 2021. Nella seguente tabella, tale stima, per gli inquinanti principali, viene confrontata con i flussi autorizzati e con la stima al 2023 (al termine dei lavori di ampliamento) che era stata prodotta in sede d'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzativo in essere:

	POLVERI	NO _x	CO	COV+COVNM
AUTORIZZATO	10,744	172,868	116,427	28,168
STIMA ANNO 2023	0,759	23,832	38,764	24,399
STIMA ANNO 2021	1,886	12,927	30,366	14,355

Le emissioni stimate al 2021 sono state ricavate tramite elaborazione delle misure effettuate ai camini, assumendo che siano state condotte nelle peggiori condizioni di esercizio. Rispetto alla stima al 2023 effettuata in occasione della precedente istruttoria, si rileva, già nella situazione attuale, un raddoppio del flusso emesso per il parametro polveri (comprese le polveri e nebbie oleose). La Ditta ha confrontato le stime, per tali parametri, per il quinquennio 2017-2021, concludendo che non emergono derive negli andamenti tali da far sospettare incrementi che non siano collegati agli andamenti di produzione. I valori risultano estremamente variabili tra un anno e l'altro, ma sono comunque lontani dai flussi potenzialmente emettabili. Si è raccomandata alla Ditta la corretta manutenzione dei sistemi di abbattimento presenti, nonché un monitoraggio costante e attento ad eventuali derive che possano emergere. Per quanto concerne gli altri parametri, le stime sono in linea con le previsioni. I flussi emessi nel 2021 sono comunque decisamente inferiori all'autorizzato.

I campionamenti effettuati dalla Ditta durante la vigenza dell'AIA hanno sempre dimostrato il rispetto dei limiti di emissione fissati. Si evidenziano gli autocontrolli effettuati dalla Ditta nel 2020, durante i quali erano stati misurati valori di COVNM, per il camino n. 6, molto prossimi al limite autorizzato, con un coefficiente di variazione delle misure molto elevato. Anche i valori di NO_x misurati sul camino 21 erano risultati molto prossimi al limite. La Ditta è intervenuta sugli impianti,

in particolare sul motore (di cui al p.e. 21) che è stato sottoposto a completa revisione quinquennale, e gli autocontrolli condotti nel 2021 hanno dimostrato il rispetto dei limiti con un sufficiente margine di sicurezza.

Si evidenzia altresì il controllo integrato AIA, effettuato dai tecnici del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo nell'anno 2020, durante il quale non è stato possibile effettuare il campionamento alle emissioni, per il camino n. 5, causa problemi relativi all'accesso in sicurezza al punto di prelievo ed è stata evidenziata una situazione d'incertezza, in cui non è stato possibile accertare il rispetto del limite fissato per il parametro COVNM sul camino n. 6.

La Ditta ha risolto il problema relativo all'accesso in sicurezza al p.e. n. 5, con la mns dell'agosto 2021, a seguito della quale il punto di emissione è stato posizionato a ridosso della parete perimetrale del nuovo capannone A1, permettendo così che le operazioni di campionamento vengano svolte utilizzando quale piattaforma di lavoro la copertura del nuovo capannone. Durante gli autocontrolli del 2021, la portata misurata di tale camino era sensibilmente superiore all'autorizzato, con un flusso di massa di NH₃ prossimo all'autorizzato, per cui, in occasione dell'istruttoria per il riesame, era stato richiesto di valutare l'adeguatezza dello scrubber installato sul camino alla nuova portata. La Ditta, con le ultime integrazioni, ha trasmesso relazione del progettista, nella quale si dichiara che l'impianto è in grado di garantire al camino il rispetto dei limiti di concentrazione già fissati a suo tempo in autorizzazione. Con riferimento alla concentrazione di ammoniaca misurata durante l'ultimo rilevamento, dichiara che si tratta di un valore decisamente anomalo rispetto a quelli degli anni precedenti e che, per considerarlo significativo, ritiene opportuno aspettare eventuali conferme (i valori risultano ampiamente rientrati sulla base degli esiti degli autocontrolli effettuati a settembre 2022). Richiede quindi la variazione di portata sul p.e. in questione, accompagnata altresì da un aumento dei limiti in flusso di massa. Viste le considerazioni espresse dal progettista, ovvero che l'aumento di portata ha un effetto decisamente benefico sull'abbattimento del materiale particolato (nebbie oleose, principali responsabili in questo caso del potenziale effetto odorigeno) e non ha alcun effetto sull'efficienza di assorbimento delle sostanze organiche volatili, si ritiene, per il parametro "Polveri comprese nebbie oleose", di mantenere il flusso di massa attualmente autorizzato, anche a seguito dell'aumento di portata, eliminando il limite in concentrazione.

L'impatto odorigeno delle lavorazioni ha costituito nel tempo la maggior criticità ambientale. Nonostante i miglioramenti intervenuti e l'allontanamento delle lavorazioni più odorigene dai ricettori, la situazione necessita ancora di monitoraggio. Nella documentazione allegata all'istanza, la Ditta ha presentato il Piano di gestione degli odori adottato in ottemperanza alla BAT 15, nel quale sono state individuate e caratterizzate le principali sorgenti odorigene presenti in stabilimento, come riassunte nel seguito:

- ricevimento materie prime animali fresche: tale sezione costituisce un punto critico di rilascio di VOC, H₂S, ammoniaca e altri composti derivanti dalla possibile degradazione del materiale. La fase è inquadrabile come una sorgente odorigena areale passiva;
- locale di sgretolamento materie prime, macinatura, miscelazione impasto umidi: tale sezione costituisce un punto critico di rilascio. La fase è inquadrabile come una sorgente odorigena volumetrica passiva;
- forni di precottura bocconcini in lattina e busta: all'ingresso ed uscita del forno a tunnel si possono avere elevate emissioni di VOC. La fase è inquadrabile come una sorgente odorigena puntuale con emissioni non costanti;
- reparto wet-food: all'interno sono collocati tutti gli impianti destinati all'inscatolamento oppure imbustamento bocconcini, colmatura con brodo, aggraffatura; le emissioni di VOC sono marginali rispetto alla fase di precottura, ma non completamente assenti. La fase è inquadrabile come una sorgente odorigena volumetrica passiva;
- serbatoio per stoccaggio fanghi dall'impianto di pre-trattamento reflui: il fango può contenere residui di composti odorigeni e la movimentazione può essere responsabile di emissioni di VOC. La fase è inquadrabile come una sorgente odorigena puntuale attiva durante la fase di movimentazione dei fanghi dal sediflottatore ad aria pressurizzata al serbatoio.

Per ognuna di queste sorgenti, la Ditta Monge ha descritto gli interventi attuati e in progetto, finalizzati ad un contenimento delle emissioni odorigene, sia in condizioni normali, che durante gli

interventi di manutenzione, programmata e non. Quindi ha individuato la procedura di gestione delle situazioni problematiche, in accordo con la D.G.R. del 9 gennaio 2017, n.13-4554. Attualmente ha previsto, in accordo con il PMC, un monitoraggio biennale delle emissioni odorigene, utile a mantenere sotto controllo il profilo di tale componente nei confronti di potenziali recettori sensibili.

Si evidenzia, a tal proposito, l'ultimo sopralluogo congiunto ARPA/ASL effettuato in azienda in data 03/06/2022, a seguito di segnalazioni ricevute dal Comune di Monasterolo e tavoli odori convocati ai sensi della succitata D.G.R. del 9 gennaio 2017, n.13-4554, durante il quale sono state verificate le misure gestionali previste al fine di ridurre le emissioni odorigene dal reparto wet-food, tutte riscontrate positivamente, ovvero: chiusura delle serrande scorrevoli locale scarico materie prime, lavaggio pavimentazione, aspirazione delle linee di produzione, mantenimento refrigerazione delle materie prime in ingresso, gestione delle vasche di ricezione delle stesse e convogliamento dello sfiato del silos stoccaggio fanghi alla vasca di omogeneizzazione dell'impianto di depurazione. Durante il sopralluogo è emersa una non sufficiente captazione localizzata delle emissioni del reparto precottura wet-food. La Ditta ha individuato il problema nella cappa a baldacchino posta sulla vasca di ripresa dei bocconcini, nella quale scaricano i nastri confluenti posizionati in uscita dalle taglierine e ha dichiarato che la situazione si è aggravata, dal punto di vista dell'influenza delle correnti d'aria, dopo che sono state rimosse recentemente alcune delle pareti che delimitavano il reparto. La soluzione prospettata è quella di ridurre drasticamente le luci perimetrali esistenti, di ampiezza eccessiva, prevedendo dei pannelli sottili, appesi alla cappa stessa e rimovibili facilmente per le manutenzioni, in modo da schermare totalmente tre delle quattro luci perimetrali fra cappa e vasca (le due laterali larghe 1 m e quella posteriore larga 6 m).

La richiesta degli Enti di controllo era quella di prevedere altresì il convogliamento residuale dei torrini di ricambio aria a servizio del locale in questione allo scrubber, aspetto non preso in considerazione dalla Ditta nella risposta alle integrazioni. Al fine di poter considerare sufficiente la proposta fatta dall'azienda, si ritiene opportuno prevedere che, nel primo anno a far data dal rilascio del provvedimento di riesame, sia effettuato un campionamento semestrale del parametro COV ai torrini di ricambio aria non convogliati.

La Ditta, in corso d'istruttoria, aveva dichiarato che, al termine degli interventi in progetto nel reparto precottura wet-food ed entro la scadenza delle BATc (dicembre 2023), avrebbe proceduto con una campagna di caratterizzazione, mediante olfattometria dinamica. Ad oggi chiede che, in considerazione dei lavori, ancora in corso, presso il capannone B8 (futuro unico corpo di fabbrica con in capannoni B1, B2, B3), presso il quale è in progetto lo spostamento della fase di ricevimento carni fresche, l'attività sia calendarizzata entro la fine del 2024. Secondo quanto riportato nel parere ARPA per la CdS, si chiede che il monitoraggio sia ampliato alle emissioni diffuse. La campagna dovrà essere preventivamente concordata con ARPA.

Per quanto riguarda il consumo della risorsa idrica, si riporta la seguente tabella riepilogativa degli ultimi anni

	2018	2019	2020	2021
Produzione t	194.512	217.387	261.777	278.868
Prelievo m ³	447.352	545.769	633.092	664.113
Consumo specifico m ³ /t	2.30	2.51	2.42	2.38

In relazione agli scarichi, il Dipartimento ARPA richiama i campionamenti fiscali effettuati in data 13/10/2020 sullo scarico S1 e sullo scarico S2, le risultanze analitiche degli stessi hanno evidenziato la conformità ai limiti autorizzativi. Tuttavia, per i parametri ecotossicologici, il campione relativo allo scarico S1 è risultato NON CONFORME ai limiti definiti in Tab. 3 scarico in acqua superficiale, All.5 parte terza del D.Lgs. 152/2006, per il saggio di Tossicità con Daphnia magna. L'impresa, in allora, si attivò per comprendere le potenziali cause di un tale valore ed allo scopo vennero analizzati una serie di fattori interni al processo produttivo al fine di comprendere e gestire eventuali anomalie all'origine del valore di Daphnia Magna. Dalle informazioni raccolte non emersero elementi indiziari significativi ed utili a comprendere le cause di un simile valore.

Il provvedimento di modifica sostanziale dell'AIA di cui al provvedimento provinciale n. 9152 dell'11/02/2020 ha previsto tra l'altro un monitoraggio acustico entro 6 mesi dalla messa a regime

degli impianti afferenti al camino C7bis. Preliminarmente alla messa in funzione dell'impianto Arpa ha effettuato una serie di rilievi acustici diurni (in data 26/05/2020) e notturni (in data 10/06/2020). Le misure sono state effettuate su tutto il perimetro aziendale nei pressi di alcuni ricettori. Dall'analisi dei risultati delle misure si evince che, presso tutti i punti, dal numero 1 al numero 4 (eccezion fatta per il notturno del numero 4), sussiste sempre il rispetto dei limiti di classe previsti dal DPCM 14/11/97, sia in periodo diurno, sia in periodo notturno. Il Dipartimento ARPA evidenzia che, ai fini di una riduzione delle emissioni rumorose, è necessario operare quanto più possibile mantenendo il portone sezionale lato "fossa scarico cereali" chiuso.

Il monitoraggio aziendale per il punto C7bis è pervenuto in data 13/05/2022 dall'esame della documentazione si rileva che:

- viene considerata la messa in funzione della linea di estrusione n.3 del reparto secchi e del relativo camino C7 bis, la fonte di rumore esterno più significativa;
- la messa in funzione della nuova linea di estrusione e del camino C7bis è avvenuta in data 22/06/2020 con completa messa a regime il 06/07/2020;
- il monitoraggio è avvenuto a gennaio 2021 ed ha riguardato il lato sud dello stabilimento
- sono stati indagati due punti A' (posto in classe III) ed E'' (posto in classe IV);
- nel primo punto non sempre viene assicurato il rispetto del limite d'immissione di 50 dB previsto per la classe III in periodo notturno. Il punto E'' è fortemente influenzato dal traffico, ma gli indici statistici L90 non rilevano criticità.
- nella relazione del tecnico incaricato è indicata la necessità che sia garantita la chiusura dei portoni alla base della torre secchi affinché sia assicurato il rispetto del limite di immissione.

L'azienda ha trasmesso un piano di gestione di rumore in cui sono riportati, oltre al contesto territoriale, un quadro dell'evoluzione storica delle campagne di misura sinora svolte nei vari punti di monitoraggio, nonché una serie di disposizioni generiche sulla prevenzione e contenimento delle emissioni sonore.

Il Dipartimento ARPA conclude che non si ravvedono particolari criticità all'allineamento alle pertinenti BATc.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; ove non possibile, i rifiuti sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata alle istanze di rilascio, rinnovo e modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. l'area di arrivo delle materie prime e la capacità di stoccaggio delle celle frigorifere devono essere adeguate agli standard produttivi;
8. le materie prime in utilizzo devono essere stoccate separatamente da quelle scadute destinate al recupero o smaltimento esterno;
9. i sottoprodotti di categoria 3 devono essere stoccati in locali refrigerati e chiusi;
10. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
11. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
12. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
13. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
14. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
15. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti;
16. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
17. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al completamento di quanto previsto al sopracitato articolo, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

- i serbatoi di stoccaggio dei fluidi caldi, nonché le relative tubazioni di trasporto devono essere adeguatamente coibentati;
- la Ditta deve provvedere a mantenere in efficienza il sistema automatico di sbrinamento delle celle frigorifere;
- nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, l'azienda dovrà valutare le possibili scelte per la loro sostituzione considerando criteri di minor consumo energetico e maggior efficienza.

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

Dove non diversamente specificato, i limiti si intendono come media oraria e si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo

EMISSIONI CONVOGLIATE

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
1,2	ELIMINATI								
3	Silos stoccaggio cereali	EMISSIONE SOSPESA DAL 2014 PER CAMBIO SISTEMA DI CARICO SILOS							
4	Sfiato serbatoio gasolio	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 (art. 269, comma 16)							
5	Forni di precottura petfood umido Forni di precottura linea bocconcini in busta Torrini di ricambio aria reparto pet-food	22.000	POLVERI e nebbie oleose C.O.V. ⁽²⁾ NH ₃ H ₂ S	- 20 5 3	0,170 0,440 0,110 0,066	20,5	0,80	SCRUBBER VENTURI + TORRE DI LAVAGGIO	ANNUALE
6	Collettore generale 1 reparto dryfood ⁽³⁾ – bruciatori a servizio M21,M22,M23,M24	74.000	POLVERI COVNM ⁽⁴⁾ CO NO _x (come NO ₂)	5 ^(*) - 50 ⁽⁵⁾ 80 ⁽⁵⁾	0,370 0,925 - -	45,0	1,80	CICLONE	ANNUALE
7	Collettore generale 2 reparto dryfood ⁽³⁾ bruciatori a servizio M25,M26,M27	52.000	POLVERI COVNM ⁽⁴⁾ CO NO _x (come NO ₂)	5 ^(*) - 50 ⁽⁵⁾ 80 ⁽⁵⁾	0,260 0,722 - -	45,0	1,50	CICLONE	ANNUALE
7bis	Collettore generale 3 reparto dryfood ⁽³⁾ bruciatori a servizio M28,M29,M30,M31	74.000	POLVERI COVNM ⁽⁴⁾ CO NO _x (come NO ₂)	5 ^(*) - 50 ⁽⁵⁾ 80 ⁽⁵⁾	0,370 0,925 - -	45,0	1,80	CICLONE	ANNUALE

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
7ter	Collettore generale 4 reparto dryfood ⁽³⁾ bruciatori a servizio M32,M33,M34,M35	74.000	POLVERI COVNM ⁽⁴⁾ CO NO _x (come NO ₂)	5 (*) - 50 ⁽⁵⁾ 80 ⁽⁵⁾	0,370 0,925 - -	45,0	1,80	CICLONE	ANNUALE
8	Macinazione reparto dryfood	27.000	POLVERI	5 (*)	0,135	45,0	0,90	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
9	Generatore di calore a servizio dei forni precottura bocconcini (M8)	3.200	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 150 ⁽¹⁾	- - -	10,5	0,45	-	ANNUALE
10	Generatore di calore a servizio dei forni precottura buste (M7)	780	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 150 ⁽¹⁾	- - -	10,5	0,45	-	ANNUALE
11	Generatore di calore di riserva a servizio dei forni precottura bocconcini (M9) ⁽⁷⁾	3.200	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 150 ⁽¹⁾	- - -	10,5	0,45	-	UN CONTROLLO NELL'ARCO TEMPORALE DI TRE ANNI, IN RELAZIONE ALLE OCCASIONI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO
12,13,14	ELIMINATI, COLLETTATI ALLO SCRUBBER (P.E. N. 5)								
15,16	Torrini di ricambio aria reparto etichettature e imballo pet-food	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 (art. 272, comma 5)							
17,18,19,20 ⁽⁶⁾	Linee assemblaggio lattine (con generatori M1,M2 a servizio)	1.200	INQUINANTI TRASCURABILI			12,0	0,240	-	NESSUNA

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm3/h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
21	Motore di cogenerazione (M12)	2.500	CO NO _x (come NO ₂)	200 ⁽⁶⁾ 350 ⁽⁶⁾	- -	11,0	0,350	Catalizzatore ossidante	ANNUALE
22	Generatore di calore di riserva a servizio della fase di sterilizzazione (M11) ⁽⁷⁾	7.100	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 150 ⁽¹⁾	- - -	11,0	0,50	-	UN CONTROLLO NELL'ARCO TEMPORALE DI TRE ANNI, IN RELAZIONE ALLE OCCASIONI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO
23	Generatore di calore a servizio della fase di sterilizzazione (M10)	7.100	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 150 ⁽¹⁾	- - -	11,0	0,50	-	ANNUALE
24,25 ⁽⁶⁾	Forni essiccazione mastice, linea fabbricazione coperchi (con generatori M3,M4 a servizio)	Tiraggio naturale	INQUINANTI TRASCURABILI			12,0	0,20	-	NESSUNA
26,27 ⁽⁶⁾	Forni di applicazione prodotto verniciante sulla linea coperchi (con generatori M5,M6 a servizio)	2.000	POLVERI COVNM ⁽⁴⁾	3 -	- 0,150	12,0	0,20	-	TRIENNALE
28	TURBOGAS (M13)	20.000	CO NO _x (come NO ₂)	100 ⁽⁸⁾ 50 ⁽⁹⁾	- -	10,0	0,55	Catalizzatore ossidante	ANNUALE

⁽¹⁾ fumi anidri, tenore di O₂ libero 3%

⁽²⁾ per C.O.V. si intendono i Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale

⁽³⁾ i collettori generali delle due linee di produzione dry-food constano di aspirazioni puntuali sulle fasi di idratazione, cottura, estrusione, essiccazione, grassatura, appetibilizzazione, raffreddamento

⁽⁴⁾ per COVNM si intendono i Composti Organici Volatili Non Metanici espressi come Carbonio Organico Totale

⁽⁵⁾ fumi anidri, tenore di O₂ libero di processo

⁽⁶⁾ parametri riferiti a ciascun camino

⁽⁷⁾ impianto di riserva, funzionante meno di 500 h/a

⁽⁸⁾ fumi anidri, tenore di O₂ libero 5%

⁽⁹⁾ fumi anidri, tenore di O₂ libero 15%

(*) livello di emissione associato alle migliori tecniche disponibili (BAT AEL)

EMISSIONI DIFFUSE

FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	CAPANNONE "A"	EMISSIONE DIFFUSA	C.O.V. ODORI	PORTONI DI ACCESSO DOTATI DI SISTEMA AUTOMATICO DI APERTURA/CHIUSURA AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO OPERAZIONI DI PULIZIA DEL CAPANNONE "A" CONDOTTE ALMENO 2 VOLTE AL GIORNO NEL PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE E, CON FREQUENZA ALMENO GIORNALIERA, NELLA RESTANTE PARTE DELL'ANNO, EFFETTUANDO, A MONTE DEL LAVAGGIO CON IDROPULITRICE, UNA PRIMA PULIZIA A SECCO DEGLI IMPIANTI
D2	LINEA TRATTAMENTO FANGHI DEPURATORE AZIENDALE	EMISSIONE DIFFUSA	C.O.V. ODORI	SILOS STOCCAGGIO FANGHI CHIUSI, DOTATI DI SISTEMI DI IMMISSIONE E PRELIEVO A TENUTA STAGNA SFIATI SILOS CONVOGLIATI ALLA VASCA DI OMOGENEIZZAZIONE DEL DEPURATORE AZIENDALE
D3,D4	TORRI EVAPORATIVE	EMISSIONE DIFFUSA	TRASCURABILI	-

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
4. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata **entro 8 ore** alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
5. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza. Le operazioni di manutenzione devono essere registrate e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
6. il filtro a tessuto installato sul punto di emissione n. 8 deve essere dotato di strumentazione atta al controllo in continuo dell'integrità delle maniche, che blocchi il processo di lavorazione in caso di allarme;
7. per gli altri filtri a tessuto, l'integrità delle maniche deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale;
8. con riferimento al sistema di abbattimento di cui al punto di emissione n. 5:
 - a. per lo scrubber Venturi, la velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nella gola deve essere superiore a 50 m/s e la portata del fluido abbattente deve essere almeno pari a 1,3 m³ per 1.000 m³ di effluente da trattare. Lo stesso deve essere dotato di manometro differenziale per la misura del Δp in gola e di separatore di gocce;
 - b. lo scrubber Venturi deve essere mantenuto in funzione, anche nel caso in cui sia attiva solo la linea di precottura bocconi in busta;
 - c. per la torre a riempimento deve essere garantito un tempo di contatto tra effluente gassoso e fluido abbattente di almeno 2s e la portata di liquido di lavaggio deve essere almeno pari a 2,5 m³ per 1.000 m³ di effluente da trattare. La torre deve essere dotata di separatore di gocce, di misuratore redox, di vasca di stoccaggio del fluido abbattente, di dosaggio automatico del reagente e di reintegro automatico del liquido di lavaggio. Il materiale costruttivo deve essere resistente alla corrosione e alle basse temperature;
 - d. il segnale misurato dall'analizzatore del potenziale redox di cui sopra deve essere registrato in continuo e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per un periodo di due anni e rese disponibili agli organi di controllo;
 - e. il sistema deve essere predisposto, come dotazione impiantistica e ingombri spaziali, all'inserimento, in caso di necessità, di un ulteriore stadio di trattamento chimico/fisico e/o biologico;
9. i camini derivanti dai collettori generali dell'impianto dry-food devono essere predisposti, come dotazione impiantistica ed ingombro spaziale, all'inserimento, in caso di necessità, di uno stadio di trattamento chimico-fisico e/o biologico;
10. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;

11. il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine:
- a. deve essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema automatico di apertura/chiusura ad impacchettamento rapido dei portoni di accesso al capannone "A";
 - b. le operazioni di pulizia del capannone "A" devono essere condotte almeno 2 volte al giorno nel periodo da giugno a settembre e, con frequenza almeno giornaliera, nella restante parte dell'anno, effettuando, a monte del lavaggio con idropulitrice, una prima pulizia a secco degli impianti;
 - c. le materie prime di origine animale devono essere scaricate e stoccate internamente ai capannoni;
 - d. i fanghi derivanti dall'impianto di depurazione aziendale devono essere stoccati in silos chiusi, dotati di sistemi di immissione e prelievo a tenuta stagna. Gli sfiati di tali silos devono essere convogliati alla vasca di omogeneizzazione del depuratore aziendale;
 - e. la cappa a baldacchino posta sulla vasca di ripresa dei bocconcini del reparto wet-food deve essere provvista di pannelli atti a schermare il più possibile lo spazio presente fra cappa e vasca, così come descritto nelle ultime integrazioni presentate in occasione dell'iter per il riesame dell'AIA;
12. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
13. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
14. le caldaie M9 e M11 di riserva devono essere provviste di contatore non azzerabile e il gestore, entro il 1° marzo di ciascun anno, deve registrare le ore operative in cui tali impianti sono stati utilizzati nell'anno precedente. Tale registrazione deve essere inviata alla Provincia ed Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo unitamente alla relazione annuale del piano di monitoraggio e controllo (PMC);

Autocontrolli periodici

15. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo, secondo la periodicità ivi indicata;
16. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
17. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;

18. per tutti i medi impianti di combustione, il gestore deve archiviare e conservare, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i dati previsti ai punti 2.7, 2.8, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonchè gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter;
19. i dati di cui al punto precedente devono essere messi, senza ritardo, a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, devono essere conservati per almeno i sei anni civili successivi;
20. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>
21. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>
22. nel primo anno a far data dal rilascio del provvedimento di riesame, la Ditta deve effettuare un **campionamento semestrale** del parametro COV ai torrini di ricambio aria del capannone A1, non convogliati allo scrubber;
23. entro il 31.12.2024, la Ditta deve condurre una campagna di caratterizzazione, mediante olfattometria dinamica, sia delle emissioni convogliate che delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento. Le modalità di conduzione della campagna dovranno essere preventivamente concordata con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo e con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento Prevenzione dell'ASL CN1 di Saluzzo;
24. l'azienda deve condurre indagini olfattometriche delle emissioni odorigene dello stabilimento, **con cadenza biennale**, previo accordo con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo e con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento Prevenzione dell'ASL CN1 di Saluzzo - circa le modalità di campionamento, analisi ed elaborazione dei risultati;
25. al termine di ogni campagna, l'istante deve relazionare circa i risultati ottenuti confrontandoli con le analisi odorimetriche relative alla campagna precedente. Le relazioni di che trattasi dovranno essere inviate alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento Prevenzione dell'ASL CN1 di Saluzzo ed al Comune di Monasterolo di Savigliano.

Scarichi acque reflue
Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 08								
N° Scarico finale	Scarico parziale ¹	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore ²	Volume medio annuo scaricato			Impianti/-fasi di trattamento
					anno di riferimento	Portata media		
						m ³ /g	m ³ /a	
S1	R	Sterilizzazione	Periodico	AS Bealera del Rinino	Post. comunic. modifica Agosto 2021	-	580000	-
	T	Addolcitore/osmosi	Periodico					
	M	Raccolta parte acque meteoriche piazzali e coperture non contaminate	Periodico					
S2	T-M	Sanificazione e lavaggio di attrezzature e automezzi (quantitativo del 90% sul totale)	Periodico	F Pubblica fognatura servita da dep. Comunale	Dopo avvio dry food	-	31000	trattamento chimico-fisico (grigliatura, dissabbiatura, flottazione).
S3	M	Raccolta acque meteoriche piazzali e coperture non contaminate	Periodico	AS Bealera del Rinino	-	-	-	Da gestire secondo quanto previsto dal Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia

¹ Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

² Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

N° Scarico finale	Scarico parziale ³	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore ⁽¹⁾	Volume medio annuo scaricato			Impianti/-fasi di trattamento
					anno di riferimento	Portata media		
						m ³ /g	m ³ /a	
S4	D	Domestici	Discontinuo	F Pubblica fognatura servita da dep. Comunale	-	-	2600	Sempre ammessi in pubblica fognatura ex art. 124 c.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
S5	D	Domestici	Discontinuo	F Pubblica fognatura servita da dep. Comunale	-	-	2600	Sempre ammessi in pubblica fognatura ex art. 124 c.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
S6	M	Raccolta acque meteoriche piazzali e coperture non contaminate	Periodico	AS Canale irriguo	-	-	-	Da gestire secondo quanto previsto dal Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia
S7	M	Raccolta acque meteoriche piazzali e coperture non contaminate	Periodico	F Fognatura bianca	-	-	-	Da gestire secondo quanto previsto dal Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia
S8	D	Servizi igienici	Discontinuo	F Pubblica fognatura servita da dep. Comunale	-	-	1500	Sempre ammessi in pubblica fognatura ex art. 124 c.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

³ Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione
S1	Pozzetto finale scarico complessivo	Tabella 3 dell'Allegato 5, parte terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
S2	Pozzetto finale	Tabella 3 dell'Allegato 5, parte terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ^{3bis}

^{3bis} il limite di scarico per il parametro azoto nitroso è 4 mg N-NO₂/l in forza della deroga concessa dal Gestore del S.I.I.; i limiti di scarico per i parametri BOD₅ e Ferro sono, rispettivamente, 500 mg O₂/l e 8 mg/l in forza di una successiva deroga concessa dello stesso Gestore;

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta;
2. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
3. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nei punti assunti a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore; le caratteristiche costruttive del manufatto (pozzetto di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento ed, altresì, essere concordate con l'organo tecnico di controllo;
6. devono essere installati e mantenuti in efficienza idonei strumenti per la quantificazione delle acque reflue industriali scaricate (per gli scarichi S1 e S2);
7. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
8. l'impresa deve provvedere a far eseguire, con frequenza indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo, analisi di conformità delle acque reflue scaricate, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia. I parametri minimi da ricercare sono quelli richiamati nell'Allegato 2;
9. i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
10. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi;
11. per gli scarichi di acque reflue industriali con attivazione discontinua, la ditta deve comunicare le tempistiche di dismissione delle acque depurate, indicando il giorno e gli orari di inizio e termine dello scarico ai competenti Organi di controllo onde consentire i debiti accertamenti;

Prescrizioni specifiche per lo scarico in fognatura

12. deve essere presente un pozzetto di campionamento dello scarico, realizzato secondo le specifiche fornite del gestore del servizio di fognatura, con predisposizione all'inserimento di misuratore di portata elettromagnetico, ubicato in luogo sempre accessibile al personale di controllo;
13. deve essere informato tempestivamente il gestore del servizio idrico in caso di modifica dei cicli produttivi, tale da alterare qualitativamente e/o quantitativamente l'attuale tipologia di scarico;
14. non devono essere accettati in alcun modo e forma liquami o rifiuti liquidi provenienti da altri insediamenti produttivi, comunque conferiti, fatte salve le acque reflue provenienti dalla ditta Monge F.lli Snc di Monge Baldassarre & C;
15. deve essere garantita al gestore del servizio idrico integrato la possibilità di eseguire campionamenti e misure di portata per tutta la durata dell'autorizzazione;

16. devono essere forniti, su richiesta del suddetto gestore, copia dei referti analitici con evidenziate le concentrazioni degli inquinanti scaricati, nonché deve essere concessa allo stesso soggetto la possibilità di esaminare i registri carico e scarico dei fanghi smaltiti in caso di presenza di impianto di depurazione di pre-trattamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni di cui sopra, si deve fare riferimento al regolamento degli scarichi in fognatura predisposto dal gestore del servizio idrico integrato.

Prescrizioni specifiche per Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne

17. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
18. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
19. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
20. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento alle eventuali disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

Prescrizioni

1. l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di Ha 5.86.89** - purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1** del presente allegato;
2. l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.. La "**TABELLA TERRENI**" **seguente** riporta l'**elenco dei terreni** sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, ed il **quantitativo massimo di sostanza secca consentito** (colonna "Sostanza secca apportabile massima"); inoltre, le operazioni di utilizzazione agronomica devono essere pianificate in modo da evitare o comunque minimizzare surplus di elementi nutritivi, con particolare riferimento ad Azoto e Fosforo;
3. **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
4. l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;

5. la ditta deve effettuare, **almeno due volte all'anno, analisi chimico-fisico-biologiche dei fanghi** di depurazione destinati all'utilizzo agronomico. In particolare:
 - i relativi campioni devono essere rappresentativi dell'intero lotto di fanghi accantonato e stabilizzato pronto ad essere avviato all'utilizzo agronomico. Non potranno essere oggetto di campionamento i fanghi appena prodotti. In proposito dovrà essere operata una separazione tra fanghi freschi e fanghi stabilizzati in attesa di smaltimento, garantendo la tracciabilità dei lotti di fango da depurazione prodotti ed avviati allo smaltimento;
 - i certificati analitici, devono riportare, per le famiglie di composti, il dettaglio dei parametri ricercati con esclusione dei composti in cui la tecnica analitica non consenta tale dettaglio;
 - i suddetti certificati analitici, firmati da tecnici abilitati, devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione dell'Autorità competente al controllo;
6. la data e l'ora del campionamento dei fanghi, da sottoporre alle analisi prescritte dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2 - che costituisce parte integrante del presente provvedimento - deve essere comunicata, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
7. le operazioni di campionamento ed analisi di cui sopra devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i. e nell'allegato 5 della D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 nonché, relativamente ai parametri biologici (Indice di Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell'Azoto e Indice di Germinazione), secondo i metodi pubblicati dalla Regione Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi di analisi dei Compost" e sul volume n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione" della Collana Ambiente, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche.
8. **l'istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l'esito delle analisi stesse**, sia nel caso degli autocontrolli prescritti, sia nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità competente al controllo;
9. **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportate nella **Tabella 2 e Tabella 2-bis seguenti**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione da richiedere preventivamente;
10. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 seguente**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo;
11. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 seguente**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;

12. **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;
13. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due o tre parametri, superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento;
14. limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 11, 12 e 13, l'utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:
- a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;
 - b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
 - controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
 - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
 - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
 - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
 - c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;
15. i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;
16. è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE e s.m.i.;
17. **è vietato** applicare i fanghi ai terreni:
- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;

- b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec;
- j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
- k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;
- l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;

18. è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;

19. l'utilizzo agronomico dei fanghi è **altresì vietato**:

- sui terreni oggetto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (Cfr. D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., art. 8, comma 1, lettera o ter);
- sui terreni gelati o innevati;

20. durante lo svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, deve essere sempre evitato il ruscellamento, anche accidentale, di fanghi nelle acque superficiali;

21. fatti salvi i divieti precedentemente indicati, i fanghi non devono essere applicati al terreno a distanze inferiori a 5 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali, esclusi i canali artificiali non direttamente connessi ai corpi idrici naturali;

22. l'utilizzo agronomico dei fanghi non deve essere avviato in presenza - ovvero sospeso, qualora intervengano - precipitazioni atmosferiche;

23. l'applicazione al terreno dei fanghi non palabili dev'essere sospesa se l'assorbimento da parte del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno o ruscellamento;

24. l'eventuale accumulo temporaneo su suolo agricolo di fanghi di depurazione può essere praticato ai soli fini dell'utilizzo agronomico sui terreni circostanti, ed in quantitativi non superiori al fabbisogno dei medesimi; il cumulo deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'applicazione al terreno dei fanghi e deve rispettare distanze minime di almeno 50 metri da

abitazioni e 20 metri da strade (fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali);

25. eventuali sovvalli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
26. il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;
27. il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
28. il titolare dell'Autorizzazione deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
29. per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
30. **ogni anno** – unitamente alla relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio di cui all'Allegato 2 – deve essere presentata alla Provincia ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione**, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.; detta relazione deve dettagliare in maniera accurata il bilanciamento dei nutrienti, tenendo conto degli apporti conferiti attraverso l'utilizzazione agronomica dei fanghi e gli asporti consentiti dalle colture praticate, anche eventualmente considerando il relativo coefficiente di efficienza della fertilizzazione;
31. **ogni tre anni devono essere ripetute le analisi relative a tutti i terreni** interessati allo spandimento dei fanghi; le medesime devono riguardare il *pH*, la *C.S.C.* ed i *metalli pesanti estraibili* riportati nella Tabella 1 dell'Allegato alla presente autorizzazione quale parte integrante, nonché la capacità del suolo di ossidare il *Cromo III a Cromo VI*. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui alla citata Tabella 1 è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali. I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazione ammissibili nei suoli agricoli per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella **Tabella 1 seguente**. Per il campionamento e le analisi dei terreni è necessario fare riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. 01/05/1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. N. 79 alla G.U. n. 121 del 25/05/1992);
32. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;

33. nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, il gestore ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo;

TABELLA TERRENI

Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile

comune	foglio	Mappale.	Superficie utilizzabile (Ha)	t.ss/Ha apportabile nel triennio	SS apportabile massima (t/triennio)
Monasterolo di Savigliano	9	74	2.03.00	7,5	15,225
Savigliano	26	4	1.93.00	15	28,95
Revello	8	52	0.37.89	15	5,684
Revello	9	59	1.53.00	15	22,95
TOTALE			5.86.89		72,809 (24,27 t/a)

TABELLE LIMITI

Tabella 1 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr VI, producono quantità uguali o superiori a 1 µM di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

Tabella 2 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Tabella 2-bis - Valori massimi di concentrazione di altri parametri nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Idrocarburi (C10-C40)	≤ 1.000 mg/kg tal quale
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Sommatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'AlI.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.	≤ 6 mg/Kg s.s.
PCDD/PCDF + PCB DL	≤ 25 ng WHO- TEQ/kg s.s
PCB	≤ 0,8 mg/kg s.s.
Toluene	≤ 100 mg/kg s.s.
Selenio	≤ 10 mg/kg s.s.
Berillio	≤ 2 mg/kg s.s.
Arsenico	≤ 20 mg/kg s.s.
Cromo totale	≤ 200 mg/kg s.s.
Cromo VI	≤ 2 mg/kg s.s.

Tabella 3 - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

Tabella 4 - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	5.000 (mg/Kg di sostanza secca)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

Tabella 5 - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %
Indice di Respirazione	< 2.000 mgO ₂ /KgVS/h

Sicurezza industriale

L'impresa ha definito la rimozione dell'attuale n.1 serbatoio da 20 mc interrato a parete singola di stoccaggio del gasolio con n.1 nuovo serbatoio da 50 mc interrato, a doppia parete che sarà posizionato al posto dell'attuale.

Prescrizioni

1. La Ditta deve sostituire l'esistente serbatoio interrato da 20 mc di stoccaggio del gasolio, con un nuovo serbatoio interrato, a doppia parete provvisto di sistema di rilevamento delle perdite. Il nuovo serbatoio deve essere messo in funzione entro il 31.12.2024;
2. entro la medesima data, la Ditta deve inviare alla Provincia, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Cuneo e al Comune, documentazione attestante l'avvenuto svuotamento, bonifica e rimozione del vecchio serbatoio.

Emissione sonora

Per i limiti di emissione ed immissione si deve far riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta rientra nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo, di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Prescrizioni

3. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
4. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno, secondo le frequenze meglio indicate dell'allegato tecnico 2 Piano di Monitoraggio e Controllo. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. Nello stesso allegato tecnico 2 sono riportate indicazioni per l'invio dei monitoraggi agli Enti competenti e per la conservazione dei risultati;
5. la realizzazione e la messa in esercizio del punto di emissione C7ter è subordinata alla presentazione di una valutazione previsionale d'impatto acustico, da redigersi secondo le indicazioni della DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616, che tenga conto dei risultati dei monitoraggi sinora eseguiti;
6. **entro 6 anni dalla notifica del provvedimento conclusivo di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA**, deve essere rivalutato il Piano di gestione del rumore al fine di renderlo sempre più aderente alla situazione specifica dell'installazione;
7. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA la medesima dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



Riesame con valenza di rinnovo

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

MONGE & C. S.p.A. – MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI.....	4
COMPARTO: ENERGIA	5
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA	6
COMPARTO: UTILIZZO DELL'ACQUA	7
COMPARTO: EMISSIONI IN ACQUA.....	8
COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....	10
COMPARTO: RIFIUTI	14
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE	15

PREMESSA

Il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo (cfr Allegato tecnico 4).

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Riguardo ai metodi di analisi, si richiede di predisporre elaborato a specchio del seguente PMC da trasmettere al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo rimandando ai criteri di cui alla Linea Guida SNPA 48/2023 (Allegato 1), ovvero:
 - per i **parametri per cui sono definiti i BAT AEL** i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili (Bref Monitoring, cap. 3.4.3), tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal *BREF 2018 "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* che dal D.Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:
 1. Norme tecniche CEN
 2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
 3. Norme tecniche ISO
 4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.)
 - per i **parametri non BAT AEL**, si privilegino metodi elaborati da organismi scientifici riconosciuti in campo internazionale e/o espressamente previsti dalla normativa italiana vigente.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a. contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b. comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.

5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Materie prime	Misura diretta discontinua	t/a	n.a.	pesa	annuale	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Bocconcini in lattina prodotti	Misura diretta discontinua					
Bocconcini in busta prodotti	Misura diretta discontinua					
Patè in lattina prodotto	Misura diretta discontinua					
Patè in vaschetta prodotto	Misura diretta discontinua					
Dry-food prodotto	Misura diretta discontinua					

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI	
Numero ore di funzionamento motore	Misura diretta continua	h/anno	n.a.	Contatore	In continuo	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento	
Numero ore di funzionamento turbogas	Misura diretta continua	h/anno		Contatore	In continuo		
Consumo di metano per produzione energia elettrica	Misura diretta continua	m ³		Contatore	In continuo		
Consumo di metano per processo produttivo	Misura diretta continua	m ³		Contatore	In continuo		
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t patè in lattina prodotto		-	-		Annuale
		kWh/t patè in vaschetta prodotto					
		kWh/t bocconcini in lattina prodotti					
		kWh/t bocconcini in busta prodotti					
		kWh/t dryfood prodotto					
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	kWh _e		Contatore	In continuo		
Energia elettrica prodotta da motore	Misura diretta continua	kWh _e		Contatore	In continuo		
Energia elettrica prodotta da turbogas	Misura diretta continua	kWh _e		Contatore	In continuo		
Energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico	Misura diretta continua	kWh _e		Contatore	In continuo		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh _e /t petfood umido prodotto	-	-	Annuale		
		kWh _e /t dryfood prodotto					

n.a: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Cfr. PREMESSA (punto 1.)(*)	6,7,7bis, 7ter,8,9,10,23	ANNUALE	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
				26,27	TRIENNALE	
				11,22	(**)	
Polveri e nebbie oleose		mg/Nm ³		5	ANNUALE	
				5	ANNUALE	
COV		mg/Nm ³		torrini ricambio aria capannone A1, non convogliati allo scrubber	OGNI 6 MESI per il primo anno dal rilascio del provvedimento di riesame	
NH ₃		mg/Nm ³		5	ANNUALE	
H ₂ S		mg/Nm ³		5	ANNUALE	
COVNM		mg/Nm ³		6,7,7bis,7ter	ANNUALE	
				26,27	TRIENNALE	
CO		mg/Nm ³		6,7,7bis,7ter,9, 10,21,23,28	ANNUALE	
				11,22	(**)	
NO _x (come NO ₂)	mg/Nm ³	6,7,7bis,7ter,9, 10,21,23,28	ANNUALE			
		11,22	(**)			
O ₂	%	9,10,21,23,28	ANNUALE			
		11,22	(**)			
INDAGINE OLFATTOMETRICA	UO	Da concordare con ARPA UNI EN 13725:2004	Intero stabilimento	BIENNALE		

(*) per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>".

(**) un controllo nell'arco temporale di tre anni, in relazione alle occasioni di utilizzo dell'impianto

COMPARTO: UTILIZZO DELL'ACQUA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume complessivo di acqua utilizzato per produzione	Misura diretta continua	m ³	Misuratore portata	Pozzi aziendali	annuale	Registrazione ed invio riepilogo annuale agli enti competenti
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t prodotto finito	n.a.	-	annuale	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

COMPARTO: EMISSIONI IN ACQUA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Acidità (pH)	Misura diretta discontinua	pH	Cfr. PREMESSA (punto 1.)	S1	annuale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
				S2	Ogni 3 mesi	
Arsenico		mg/l		S1	annuale	
Azoto ammoniacale				S1	annuale	
				S2	Ogni 3 mesi	
Azoto nitrico				S1	annuale	
				S2	Ogni 3 mesi	
Azoto nitroso				S1	annuale	
				S2	Ogni 3 mesi	
BOD ₅				S1	annuale	
	S2	Ogni 3 mesi				
C.O.D.	Misura diretta discontinua	mg/l		S1	annuale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
				S2	Ogni 3 mesi	
Cadmio				S1	annuale	
Cloruri				S1	annuale	
				S2	Ogni 3 mesi	
Cromo				S1	annuale	
				S1	annuale	
Ferro			S2	Ogni 3 mesi		
			S1	annuale		
Fosforo totale			S2	Ogni 3 mesi		
Grassi e oli	S1	annuale				

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE	
animali animali/vegetali				S2	Ogni 3 mesi		
Manganese	Misura diretta discontinua	mg/l	Cfr. PREMESSA (punto 1.)	S1	annuale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento	
Mercurio				S1	annuale		
Nichel				S1	annuale		
Piombo				S1	annuale		
Rame				S1	annuale		
Alluminio				S2	Ogni 3 mesi		
Saggio di tossicità acuta su Daphnia magna				% inibizione	S1		annuale
Solfati				mg/l	S1		annuale
					S2		Ogni 3 mesi
					S2		Ogni 3 mesi
SST	Misura diretta discontinua	mg/l	Cfr. PREMESSA (punto 1.)	S1	annuale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento	
Temperatura				°C	S2		Ogni 3 mesi
Tensioattivi Totali				mg/l	S1		annuale
					S2		Ogni 3 mesi
					S1		annuale
Zinco				mg/l	S2		Ogni 3 mesi

n.a: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	-	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. Deve essere posta particolare attenzione ai ricettori ubicati a sud dello stabilimento, in Via Savigliano;	entro 6 mesi dalla messa a regime degli impianti afferenti al camino C7ter <i>(qualora siano state verificate le condizioni acustiche di realizzabilità)</i> ; nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo	Da trasmettere a Provincia, Comune, Dipartimento ARPA entro 60 giorni dalla conclusione del monitoraggio. Valutare i reali livelli di emissione ed immissione (compreso il livello differenziale)
Livelli di immissione						Da trasmettere alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo con l'istanza di rinnovo

COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta discontinua	unità pH	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. I valori di pH e c.s.c. dei terreni determinano le dosi di applicazione dei fanghi, in attuazione della normativa vigente.
c.s.c. (capacità di scambio cationico)	Misura diretta discontinua	meq / 100g				
Capacità del suolo di ossidare il <i>Cromo III</i> a <i>CromoVI</i>	Misura diretta discontinua	M di Cr VI	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. L'utilizzazione dei fanghi è consentita su terreni il cui contenuto in metalli pesanti non ecceda i valori massimi riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 alla presente autorizzazione.
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Cromo	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Mercurio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Nichel	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Piombo	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Rame	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Zinco	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Sostanza secca (s.s.)	Misura diretta discontinua	-	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Grado di umificazione	Misura diretta discontinua	DH %				

(segue)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 alla presente autorizzazione (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Cromo	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Mercurio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Nichel	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Piombo	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Rame	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Zinco	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Carbonio organico	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Fosforo totale (P)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Azoto totale (N)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Potassio totale (K)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Salmonelle	Misura diretta discontinua	MPN/gr. s.s.				
Fenoli volatili	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Tensioattivi	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
pH	Misura diretta discontinua	unità pH				
Salinità	Misura diretta discontinua	meq/100 gr.				
S.A.R. (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	-				
Cloruri (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Solfati (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Indice di Germinazione	Misura diretta discontinua	%	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996; - volumi della Collana Ambiente della Regione Piemonte, n. 6 "Metodi di analisi dei Compost" e n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione", oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche.			
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	Misura diretta discontinua	%				
Indice di Respirazione	Misura diretta discontinua	mgO ₂ / KgVS / h				

(segue)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Idrocarburi (C10-C40)	Misura diretta discontinua	mg/Kg tal quale	Rif.: - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")	Fanghi destinati allo spandimento	Annuale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 all'AIA (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Somatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				
PCDD/PCDF + PCB DL	Misura diretta discontinua	Ng WHO-TEQ/Kg s.s.				
PCB	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				
Toluene						
Selenio						
Berillio						
Arsenico						
Cromo VI	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.	Rif.: - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova") - art. 11, D.Lgs. n.99/92 e s.m.i. - Allegato 5, D.G.R.n. 34-8488 del 6 maggio 1996	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m ³	1 volta / anno	Registrazione ed invio riepilogo annuale agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-ter del D .Lgs 152/2006 e s.m.i., sono definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
EMISSIONI IN ATMOSFERA	<ul style="list-style-type: none"> • COV • Portata 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • COVNM • NOx (come NO₂) • CO • Ossigeno • Portata 	6, 7, 7bis, 7ter (a rotazione)
	<ul style="list-style-type: none"> • NOx (come NO₂) • CO • Ossigeno • Portata 	21, 23, 28 (a rotazione)
RISORSE IDRICHE E SCARICHI	<ul style="list-style-type: none"> • Acidità (pH) • Azoto ammoniacale • Azoto Nitroso • Azoto Nitrico • Azoto totale • BOD₅ • Cloruri • COD • Fosforo totale • Grassi e Oli • Metalli pesanti: Cromo, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco (solo S1) • Saggio tossicità acuta (Daphnia magna) (solo S1)* • Solfati • Solidi Sospesi Totali • Tensioattivi totali • Tensioattivi anionici • Tensioattivi cationici • Tensioattivi non ionici 	S1 e S2
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-

* qualora il saggio di tossicità acuta di screening risultasse NON accettabile, occorre procedere alla determinazione del EC 50 per il medesimo saggio.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
Rifiuti: fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura *	<p>TAB. 2 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Metalli: Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco (espressi in mg/kg s.s.)</p> <p>TAB. 3 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Carbonio organico % s.s. Fosforo tot. (P) % s.s. Azoto tot. % s.s. Salmonelle MPN/gr. s.s</p> <p>TAB. 4 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Fenoli volatili (mg/kg di s.s.) Tensioattivi (mg/kg di s.s.) pH Salinità (meq/100 g.) S.A.R. (se Salinità > 50) Cloruri (se Salinità > 50) Solfati (se Salinità > 50)</p> <p>TAB. 5 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Indice di germinazione % Indice di mineralizzazione dell'azoto % Indice di respirazione mgO₂/kgVS/h</p> <p>Parametri Decreto Genova" (D.L. 109/2018 art. 41)</p>	Ispessitore (campionamento effettuato in coerenza con la prescrizione n. 5 del comparto "utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione)

*per consentire i controlli della qualità dei fanghi, la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle analisi prescritte dalla sezione "Produzione e gestione fanghi di depurazione" deve essere comunicata, con almeno 30 giorni di anticipo, al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ed alla Provincia.